

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per attività a tempo parziale di studenti e studentesse

Tra

Fondazione Bruno Kessler, con sede legale in Trento, Via S. Croce n. 77, Codice fiscale 02003000227, rappresentata per la carica dall'ingegner Andrea Simoni, nato a Tione di Trento (TN) il giorno 10 dicembre 1963, con residenza in Montagne (TN), fraz.Larzana, via Giovanni XXIII n. 41/A, Codice Fiscale SMN NDR 63T10 L174M, nella sua qualità di Segretario generale, (di seguito indicata come **FBK**),

e

L'Università degli Studi di Trento, con sede legale in Trento TN, Via Calepina n. 14, Codice fiscale e P.IVA 0340520220, rappresentata dal prof. Paolo Collini, nato a Vicenza VI il 12 maggio 1959, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Rettore pro tempore, (di seguito indicata come **Università di Trento o UniTrento**),

di seguito indicate anche come le Parti;

Premesso che

- Le Parti hanno sottoscritto in data 25 maggio 2017 una Convenzione Quadro finalizzata all'individuazione, elaborazione ed attivazione di specifici progetti e/o ad attività negli ambiti di rispettiva competenza;
- L'Università di Trento, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla vita universitaria da parte della componente studentesca, in attuazione del proprio Statuto, utilizza anche le collaborazioni a tempo parziale;
- E' interesse delle Parti coinvolgere, nelle attività collegate alla realizzazione di progetti comuni, anche studenti e studentesse universitari;
- Le attività di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti e delle studentesse dell'Università di Trento sono disciplinate con specifico Regolamento emanato con D.R. n. 389 del 8 luglio 2013 che prevede un ampio ventaglio di tipologie di attività a tempo parziale;
- FBK è disponibile e ha le competenze necessarie per ospitare studenti/sse dell'Università di Trento disponibili a svolgere attività di collaborazione a tempo parziale su iniziative di comune realizzazione FBK e Università di Trento;

dichiarando detta premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

1. Oggetto del presente accordo è una collaborazione tra le Parti relativamente alle attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti e dalle studentesse iscritti ai corsi di studio di tutti i tre cicli dell'Università di Trento su iniziative e progetti di comune interesse e realizzazione tra le Parti.

Articolo 2 – Individuazione dei candidati

1. FBK si impegna a comunicare a UniTrento entro metà febbraio 2018 il numero max di studenti/studentesse che è disponibile ad accogliere nell'anno solare e il/i periodo/i di massima delle collaborazioni.
2. Per poter dare avvio al processo di selezione dei candidati, e nel rispetto del numero di studenti/studentesse indicati ai sensi del precedente comma, per ogni singola collaborazione FBK comunicherà a Unitrento:
 - a) numero di studenti/tesse da accogliere;
 - b) caratteristiche ed eventuali competenze richieste ai candidati/alle candidate;
 - c) l'importo orario, nel rispetto del limite massimo del compenso annuale previsto dal DLgs 68/2012 e degli importi indicati nei bandi;
 - d) l'iniziativa/progetto per cui gli studenti/studentesse svolgeranno l'attività di collaborazione a tempo parziale
 - e) sede di svolgimento della collaborazione
 - f) articolazione temporale della collaborazione con riferimento sia alle ore complessivamente previste, sia alla durata.
3. La comunicazione, di cui al precedente comma 2., dovrà essere inviata alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università di Trento unitamente a una dichiarazione di "partnership" da parte di ogni Direttore di Dipartimento/Centro di UniTrento coinvolto nell'iniziativa/progetto.
4. Tenuto conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 2, le Parti individueranno tra le graduatorie, redatte nel rispetto dell'art.4 del Regolamento dell'Università di Trento, la più o le più rispondenti da cui attingere i/le candidati/e.
5. UniTrento invierà a FBK l'elenco dei/delle candidati/e risultanti idonei/e nella graduatoria o nelle graduatorie individuate.
6. Sarà cura di FBK contattare potenziali candidati/e per spiegare loro le attività richieste nonché organizzare eventuali colloqui utili alla selezione.

Articolo 3 - Avvio attività e luoghi di svolgimento

1. FBK si impegna a trasmettere all' Università di Trento, almeno 15 gg prima dell'avvio di ogni attività, il documento "Richiesta chiamata studenti", completo delle informazioni di competenza.
2. Le attività di collaborazione a tempo parziale si potranno svolgere presso:
 - ✓ il Polo Scientifico e Tecnologico di FBK all'interno di:
 - ICT - Centro per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione; via Sommarive 18 Povo;
 - CMM - Centro Materiali e Microsistemi; via Sommarive 18 Povo;
 - CREATE NET- Centro di Ricerca e Sperimentazione della telecomunicazione per le comunità in rete; via alla Cascata Povo;
 - ✓ il Polo delle Scienze Umane e Sociali di FBK, via Santa Croce 77, 38122 –Trento, nello specifico all'interno di uno dei seguenti Centri di ricerca:
 - ISIG - Istituto Storico Italo-Germanico
 - ISR - Centro per le Scienze Religiose
 - IRVAPP - Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche

Articolo 4 - Accesso alle strutture e Referenti

1. Gli studenti e le studentesse coinvolti nelle attività di collaborazione a tempo parziale accederanno ai locali di FBK secondo le modalità di cui alle linee guida in materia di affiliazione adottate con determina n. 9/2017 del 3/11/2017 e pubblicate sul sito di FBK all'indirizzo <https://trasparenza.fbk.eu/content/view/full/27191> (Art. 2- tipologia FBK – Scholar).
2. In ogni Unità di ricerca, di cui al precedente art. 3, FBK si impegna a individuare il referente a cui lo/a studente/essa verrà assegnato/a. Compito del referente è coordinare le attività di collaborazione.
3. A fine incarico il referente si impegna a completare la documentazione (registro presenze ed eventuale relazione su attività svolta) che lo studente/la studentessa dovrà autonomamente trasmettere, tramite apply dedicato, alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università di Trento.

Articolo 5 - Impegno di reciprocità

1. Le Parti metteranno a disposizione degli studenti e delle studentesse collaboratori tutti i mezzi idonei a realizzare l'attività a tempo parziale, quindi, in particolare, programmi software, apparecchiature hardware, libri e documentazione varia.
2. Le Parti garantiranno inoltre al gruppo di lavoro, con obbligo di riservatezza, la disponibilità di tutte le informazioni di cui hanno la proprietà, necessarie alla realizzazione delle attività.
3. Una specifica clausola di riservatezza, concordata tra le Parti, verrà fatta sottoscrivere agli studenti e studentesse collaboratori, in fase di stipula del contratto di collaborazione.

Articolo 6 - Incarico e compenso

1. L'affidamento incarico e la liquidazione del compenso a fine attività sono a cura dell'Università di Trento.
2. FBK si impegna a sostenere tutti gli oneri finanziari delle attività di collaborazione a tempo parziale relative al presente accordo che si svolgeranno nelle proprie strutture.
3. L'Università di Trento provvederà ad emettere nota di debito a FBK, con cadenza annuale, che verrà pagata, da FBK, a 60 giorni data emissione. La nota di debito dovrà essere corredata da:
 - a) elenco nominativo studenti/esse coinvolti;
 - b) indicazione per ogni nominativo del periodo, del numero di ore addebitate e del costo sostenuto comprensivo degli oneri INAIL.

Articolo 7 - Codice di comportamento

1. L'Università di Trento si impegna ad osservare, oltre alle norme di legge, tutte le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento di FBK pubblicato al link: <https://trasparenza.fbk.eu/ita/Disposizioni-general/Atti-general>.
2. Alle medesime disposizioni saranno tenuti ad attenersi tutti gli studenti e le studentesse collaboratori. Sarà compito dei referenti di struttura accertarsi della presa visione del summenzionato Codice da parte degli studenti e delle

studentesse coinvolti in attività di collaborazione a tempo parziale.

Articolo 8 - Copertura assicurativa

1. L'Università di Trento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto dell'Accordo presso FBK, nonché degli studenti e delle studentesse collaboratori a tempo parziale.

Articolo 9 - Pubblicazioni

1. Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all'altra Parte e richiederne l'assenso. Agli studenti e alle studentesse collaboratori sarà richiesto l'assenso alla pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, in fase di stipula del contratto di collaborazione.
2. Nel caso in cui fosse lo studente o la studentessa a voler utilizzare i dati o documenti per una pubblicazione scientifica, dovrà darne avviso scritto con congruo anticipo ad entrambe le Parti e richiederne l'autorizzazione.
3. In entrambi i casi di cui al punto 1. e 2. del presente articolo, tale autorizzazione si intende concessa nel caso in cui trascorrono 20 (venti) giorni senza che l'altra Parte o entrambe le Parti abbiano manifestato opposizione. In tal caso dovrà essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 10 – Durata Accordo e eventuali modifiche

1. Il presente Accordo ha durata sino al 31/12/2018 a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile annualmente tramite notifica tra le Parti via pec.
2. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti.

Articolo 11 - Spese contrattuali

1. Il presente Accordo è soggetto a bollo e registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico delle parti, ognuna per l'originale di propria spettanza.

Articolo 12 - Foro competente

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni di legge. Per qualsiasi controversia è stabilito che la competenza esclusiva sia quella del Foro di Trento.

Fondazione Bruno Kessler

_____, li _____

Università degli Studi di Trento

_____, li _____